



## **Disciplinare**

### **TITOLO I**

Disposizioni della Regione Piemonte

#### **Articolo 1**

#### **Disciplinare della Regione Piemonte**

1. La Regione Piemonte, con DGR n. 36-5159 del 28.12.2012, ha adottato il “Disciplinare delle norme tecniche per le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, al fine di armonizzarne e coordinarne l’immagine e le azioni a livello regionale.
2. Il presente Disciplinare è coerente con le indicazioni del Disciplinare regionale.

### **TITOLO II**

Delimitazione, soggetti e scopi della Strada del riso vercellese di qualità

#### **Articolo 2**

#### **Delimitazione della Strada del Riso vercellese di qualità**

1. La "Strada del riso Vercellese di Qualità", di seguito denominata "Strada", è un’area vasta, segnalata e pubblicizzata, nell’ambito di un territorio ad alta produzione di riso vercellese di qualità e nella quale sono presenti aziende di produzione, valori paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali, agroalimentari, economici, strutturali e storico-architettonici di particolare rilevanza e attrazione.
2. La Strada riguarda esclusivamente il territorio di produzione del riso vercellese di qualità, così come delimitato e riconosciuto dal Piano del Distretto del Riso del Piemonte e dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-6184 del 18.6.2007, in sede di riconoscimento e istituzione del Distretto stesso.
3. Tale territorio comprende i seguenti comuni, individuati come “risicoli”, della Provincia di Vercelli: Albano, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Motta dei Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo V.se, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto V.se, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali, Saluggia, San Germano, San Giacomo, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano, Vercelli, Villarboit, Villata.

### **Articolo 3**

#### **Principali soggetti**

1. Sono soggetti principali della Strada le aziende risicole e agricole in genere, singole e associate, specializzate nella produzione risicola, agroalimentare e artigianale di qualità e nella lavorazione e offerta delle diverse varietà risicole locali e che, con la propria attività e nel contesto dei valori di cui al precedente art. 2, connotano la Strada e contribuiscono a proporre un'offerta turistica integrata, unitamente a tutti gli altri soggetti aderenti, così come indicati al successivo art. 13.
2. Per quanto riguarda la D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, possono essere ammesse alla Strada anche le aziende risicole, singole e associate, aventi sede nel territorio della Provincia di Biella, purchè produttrici delle varietà comprese nel disciplinare della D.O.P. ed in possesso dei requisiti di qualità previsti al successivo Titolo IV.

### **Articolo 4**

#### **Finalità e scopi**

1. La Strada persegue le seguenti finalità:
  - a) individuare e sperimentare, a livello locale, nuove modalità e nuovi strumenti che consentano di avviare un processo di sviluppo territoriale duraturo basato sulla condivisione e sulla fruizione del patrimonio culturale esistente, nella consapevolezza della sua unicità e irripetibilità;
  - b) Proporre al fruitore il patrimonio culturale vercellese in tutte le sue potenzialità (territoriale, paesaggistico, agroalimentare, culturale, ambientale, devozionale, sportivo, storico, umano, strutturale ed infrastrutturale, museale, ecc.), attraverso azioni comuni di promozione, valorizzazione e tutela, compresa l'individuazione di itinerari tematici e di aggregazione delle diverse potenzialità ivi presenti;
  - c) Consentire alle aziende risicole/agricole di esprimere verso l'esterno le proprie potenzialità in ambito di multifunzionalità, ricettività, creatività e rappresentatività di un'area fortemente connotata dalla loro presenza e dal loro lavoro, integrando la cultura di matrice agricola con quella di stampo manageriale incentrata sulla qualità, che prevede anche la condivisione di obiettivi di fondo comuni, il coordinamento delle decisioni e la collaborazione con tutti gli attori dell'offerta;
  - d) Dare impulso alle attività economiche ed all'economia vercellese, attraverso la creazione di una "*rete di territorio*", una filiera che individui i comuni denominatori utili a favorire lo sviluppo e la crescita, la riqualificazione professionale degli operatori, l'incremento dell'occupazione giovanile, ecc. e che si autoalimenta nel proprio sviluppo ed in quello dell'area di riferimento;
  - e) Migliorare l'immagine dei risi vercellesi di qualità e delle altre eccellenze agroalimentari e artigianali locali presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati nazionali ed internazionali, anche inserendo il territorio di riferimento nei circuiti internazionali del turismo rurale-culturale-enogastronomico, quale *prodotto turistico di qualità* regolato da una *Carta dell'accoglienza* (linee guida per gli operatori);
  - f) Sviluppare -nei confronti della popolazione locale, dei consumatori e dei fruitori in genere- la conoscenza della civiltà risicola vercellese e della cultura millenaria legata al riso, nonché del prodotto che le contraddistingue, anche attraverso azioni didattiche e attività di formazione ed educazione alimentare;

- g) Promuovere, nei confronti della popolazione locale, detentrica del patrimonio culturale in senso ampio, il “senso di appartenenza” al progetto e la necessità di parteciparvi attivamente, nonché l'educazione al rispetto dei valori civili e culturali del territorio della Strada;
- h) Offrire al fruitore un modo nuovo e coinvolgente di conoscere il riso, il suo territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua economia, favorendone la permanenza nell'area oltre il semplice escursionismo;
- i) Qualificare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico rappresentato da ristoranti, agriturismi, hotel, b&b, fattorie didattiche, ecc, attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- j) Qualificare, promuovere e coordinare l'offerta, l'accoglienza e l'ecocompatibilità del sistema turistico rappresentato dalle molteplici attività e iniziative di animazione territoriale dedicate al riso ed al folklore locale (sagre, feste paesane, feste patronali, eventi fieristici, mostre, festival, spettacoli, ecc.), attraverso l'individuazione e l'applicazione di standard di adesione qualificanti, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale;
- k) Promuovere, presso le Istituzioni competenti a livello locale, regionale e nazionale, iniziative di indirizzo normativo e regolamentare, ovvero di interpretazione di norme vigenti, nelle materie di competenza dei diversi settori di riferimento della Strada e dello sviluppo socio-economico locale;
- l) Promuovere, in sintesi, un “*sistema territoriale*” costituito da produttori, enti, enti parco, associazioni, operatori turistici, ristoranti, strutture ricettive, musei, istituti scolastici, operatori dell'informazione, ecc. finalizzato allo sviluppo economico, armonico ed ecocompatibile del tessuto sociale e rurale dell'area.

## **Art. 5**

### **Individuazione dei prodotti di qualità della Strada**

1. I prodotti agroalimentari tipico-tradizionali di qualità che caratterizzano l'offerta enogastronomica della Strada, sono individuabili nelle seguenti tipologie:
  - D.O.P., I.G.P., S.T.G.;
  - P.A.T. - Prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi del Decreto Legislativo 173/1998;
  - Vini a D.O.C.G., D.O.C., I.G.T.;
  - Produzioni biologiche o biodinamiche, riconosciute da appositi Organismi di Certificazione;
  - R.Q.S. – Riso di Qualità Superiore, riconosciuto dalla Camera di Commercio di Vercelli.
2. Sono altresì riconducibili alla Strada quelle produzioni di qualità (P.A.T., produzioni vitivinicole e ortofrutticole, ecc.) che, ancorché prodotte al di fuori dei confini geografici della Strada, appartengono storicamente e tradizionalmente alla cultura agroalimentare della stessa (es.: D.O.C. Erbaluce, fagiolo di Saluggia, produzioni ortofrutticole di Borgo D'Ale, miele d'acacia o robinia, ecc.).

TITOLO III  
Identificazione e marchio della Strada

**Articolo 6**  
**Identificazione della Strada**

1. La Strada è identificata mediante:
  - a) il proprio marchio, di cui ai successivi artt. 7-8-9;
  - b) il sito web dedicato, di cui al successivo art. 11;
  - c) la segnaletica informativa, di cui al successivo art. 10;

**Articolo 7**  
**Il marchio della Strada**

1. La Provincia di Vercelli, nella sua attività di supporto e coordinamento alla realizzazione della Strada, ha provveduto ad adottare il marchio identificativo della “Strada del Riso vercellese di qualità”, in coerenza con le disposizioni regionali e le finalità di cui al precedente art. 4.
2. La Provincia di Vercelli, inoltre, ha provveduto alla registrazione del marchio predetto presso la Camera di Commercio di Vercelli.
3. Le caratteristiche del marchio – composto da un *logotipo* (parte scritta, a destra o sotto il pittogramma) e di un *pittogramma* (immagine stilizzata, a sinistra o sopra il logotipo) - sono riportate nell'allegato A) al presente disciplinare.
4. A seguito della costituzione del Soggetto Gestore di cui al successivo art. 36, il marchio diventa patrimonio della Strada.
5. Il marchio è unico ed il suo utilizzo è:
  - riservato esclusivamente alle aziende associate ed al Comitato di Gestione;
  - disciplinato dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.
6. Il marchio è tutelato e regolamentato e attesta il rispetto, da parte degli associati, dei requisiti di qualità e degli standard prescritti dal presente Disciplinare.

**Articolo 8**  
**Utilizzo del marchio**

1. Il marchio della Strada è apposto, in modo ben visibile, vicino o a fianco del marchio aziendale dei soci.
2. In accordo con il Comitato di Gestione, il marchio può essere utilizzato per i seguenti scopi:
  - Confezioni di riso e di altri prodotti aziendali, in conformità alle leggi vigenti in materia di etichettatura dei prodotti destinati al consumo alimentare;
  - Modulistica aziendale, carta intestata, vetrofanie;
  - Pubblicazioni promozionali e gadget (prodotti editoriali, dépliantistica, brochure, mappe pieghevoli, libri, borse, tovagliette di carta, poster, ecc.);
  - Comunicati e inserzioni pubblicitarie a mezzo stampa, televisione, web, social network o altri mezzi ritenuti idonei;
  - Carta della qualità, menù, carte dei risi, carte dei vini, carte dei prodotti agroalimentari riconosciuti dalla Strada;

- Materiale d'arredo di stand e aree espositive (pannelli, estensori, espositori, striscioni, ecc.);
  - Segnaletica informativa, come specificato al successivo art. 10;
  - Altre attività di promozione nazionale e internazionale, individuate in accordo con il Comitato di Gestione e ritenute compatibili con gli scopi di cui al precedente art. 4.
3. In accordo con il Comitato di Gestione, il marchio (nel formato orizzontale o verticale) può essere riprodotto nelle versioni colore, bianco e nero, tratto e nelle dimensioni più idonee allo strumento informativo e/o promozionale di riferimento.
  4. E' fatto divieto agli associati ed al Comitato di Gestione di apportare modifiche o "personalizzazioni" al marchio, che potrebbero generare confusione e dubbi nei confronti del fruitore della Strada.

### **Articolo 9** **Vigilanza sull'utilizzo del marchio:** **cessazione, sospensione, revoca**

1. Il Comitato di Gestione vigila sul corretto utilizzo del marchio da parte dei soci aventi diritto e su eventuali abusi da parte di terzi.
2. Il Comitato di Gestione, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza e ravvisandone l'opportunità, può:
  - Ammonire l'associato utilizzatore del marchio;
  - Sospendere l'uso del marchio;
  - Revocare l'uso del marchio;
  - Adottare le azioni più opportune, fino al ricorso in giudizio, atte ad evitare abusi sull'utilizzo del marchio da parte degli associati e di terzi non associati.
3. Il provvedimento relativo alle ipotesi di cui al precedente par. 2 deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto (tramite PEC o raccomandata a.r.) e ha effetto immediato dal momento del ricevimento.
4. L'uso del marchio cessa immediatamente in caso di recesso dalla Strada ovvero dal momento in cui il Comitato di Gestione ne contesti all'associato la sospensione o la revoca.
5. Contro il provvedimento del Comitato di Gestione l'associato può ricorrere a norma dello Statuto.

### **Articolo 10** **Segnaletica della Strada**

1. La segnalazione dell'offerta, del territorio e dei percorsi della Strada è fatta in attuazione della direttiva regionale di cui al precedente art. 1 e consente una precisa individuazione degli stessi da parte dei fruitori, con tutti gli elementi che costituiscono centri di interesse produttivo, paesaggistico, naturalistico, culturale, storico e turistico.
2. La segnaletica istituzionale, contrariamente a quella delle aziende associate, ha carattere esclusivamente informativo e non pubblicitario.
3. La segnaletica informativa è posta in diversi punti da individuarsi all'interno dell'area ed in prossimità dei soggetti aderenti alla Strada.
4. Il Comitato di Gestione decide in merito alla tipologia ed alla collocazione della segnaletica, a seguito di idonea mappatura dell'area della Strada e fatte salve le limitazioni imposte da leggi vigenti in materia e da disposizioni comunali e provinciali.

5. Le Province e i Comuni adottano, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1 e su proposta del Comitato di Gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa della Strada.
6. E' facoltà dei Comuni associati collocare il cartello con il marchio della Strada sotto quello d'ingresso nel proprio territorio.

## **Articolo 11**

### **Dominio e sito web della Strada**

1. La Provincia di Vercelli, nella sua attività di supporto e coordinamento alla realizzazione della Strada, ha provveduto a registrare i seguenti domini web, relativi alla Strada stessa:
  - \* [www.stradadelrisovercellese.eu](http://www.stradadelrisovercellese.eu)
  - \* [www.stradadelrisovercellese.it](http://www.stradadelrisovercellese.it)
  - \* [www.stradadelrisovercellese.com](http://www.stradadelrisovercellese.com)
  - \* [www.stradadelrisovercellese.org](http://www.stradadelrisovercellese.org)
2. La Provincia di Vercelli, inoltre, ha provveduto alla realizzazione, a livello istituzionale, del sito web della Strada che, dopo il marchio, costituisce il principale strumento di promozione e divulgazione della Strada stessa e delle aziende associate.
3. A seguito della costituzione del Soggetto Gestore di cui al successivo art. 36, i domini ed il sito web diventano patrimonio della Strada.
4. Il Comitato di Gestione provvede al rinnovo periodico delle registrazioni dei domini ed all'implementazione ed aggiornamento del sito.

## TITOLO IV

### Standard di qualità e soggetti aderenti

## **Articolo 12**

### **Standard minimi di qualità della Strada**

1. Come previsto dal Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1 la Strada comprende una serie di requisiti minimi atti a qualificarne e renderne omogenea l'offerta agricola, agroalimentare e turistica; in particolare:
  - a) Il Soggetto responsabile, identificato nel **Comitato di Gestione** di cui al successivo art. 36;
  - b) Il **marchio** identificativo, previsto ai precedenti artt. 7-8-9 del presente Disciplinare e dallo Statuto;
  - c) Il presente **Disciplinare**, sottoscritto da ciascun soggetto aderente, atto a stabilire, tra l'altro, la tipologia degli stessi soggetti, i relativi requisiti di accesso e le norme di autocontrollo. I soggetti aderenti alla Strada sono tenuti al rispetto degli impegni assunti all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare;
  - d) Lo **Statuto**, redatto nella forma prevista dalla normativa regionale e nazionale di riferimento;
  - e) La **Carta dell'accoglienza** di cui al successivo art. 28, che qualifichi l'offerta e favorisca il ritorno di immagine della Strada e la soddisfazione complessiva dei fruitori;

- f) Uno o più **Centri di informazione e di accoglienza** di cui al successivo art. 29, che dispongano di materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere dalla Strada; tali strutture saranno aperte al pubblico in giorni e ore concordati con il Comitato di Gestione, con la presenza di addetti qualificati e preparati nel *“raccontare la Strada”*;
- g) Apposita **segnaletica informativa**, come specificato al precedente art. 10 e ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue eventuali modifiche e integrazioni;
- h) La **Mappa dettagliata** del territorio della Strada, da esporre presso ciascun soggetto aderente ed evidenziante, tra l’altro, la localizzazione dell’offerta turistica agroalimentare complessiva, tramite apposita simbologia;
- i) Il **sito web** dedicato e aggiornato costantemente (precedente art. 11).

### **Articolo 13** **Soggetti aderenti**

1. Ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1, alla Strada possono aderire i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:
  - Aziende agricole e agroalimentari singole o associate, cooperative e altre organizzazioni economiche e professionali dei produttori, comprese quelle indicate al precedente art. 3, par. 2;
  - Aziende agrituristiche e Fattorie didattiche;
  - Enti locali subregionali singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici (Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Consorzio dei Comuni, Enti Parco, ATL, Ente Nazionale Risi, ecc.);
  - Università, Istituti alberghieri e agrari e Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - Enotecche regionali, Botteghe del Vino e Cantine Comunali;
  - Musei, ecomusei e altre strutture espositive dedicate, o ad esse correlate, al mondo agricolo, rurale, enogastronomico, etnografico; castelli ed altri beni culturali;
  - Organizzazioni professionali agricole e di altri settori produttivi inerenti, maggiormente rappresentative;
  - Enti e organismi vari correlati alla produzione o comparto produttivo a cui fa riferimento la Strada (es. associazioni e consorzi irrigui, centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, ecc.);
  - Ristoranti, trattorie, vinerie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della Strada;
  - Imprese turistico-ricettive;
  - Imprese commerciali ed artigianali ed altre aziende specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità a cui la Strada si riferisce;
  - Istituzioni ed Associazioni culturali, artistiche, ricreative e sportive;
  - Comitati Manifestazioni, Pro Loco;
  - Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
  - Camere di Commercio;
  - Agrotecche regionali;
  - Consorzi di operatori turistici.

2. I soggetti sopra indicati possono aderire alla Strada anche a seguito della sua costituzione, previa decisione favorevole del Comitato di Gestione, così come specificato ai successivi artt. 37 e 38.

#### **Articolo 14**

##### **Standard di qualità comuni a tutti i soggetti associati**

1. Gli associati alla Strada devono rispettare gli impegni assunti all'atto dell'adesione e possedere i requisiti di carattere generale comuni a tutte le tipologie, come di seguito specificato, nonché quelli specifici per ciascuna tipologia, previsti agli articoli seguenti:
  - a) Avere sede aziendale nella zona di produzione di competenza della Strada, fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 3 (par. 2, D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese) e 5 (par. 2, produzioni al di fuori dei confini geografici della Strada);
  - b) Perseguire la politica della *"qualità"* come principio e valore qualificante;
  - c) Essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro, igiene e sanità;
  - d) Esporre in modo visibile, nei locali della sede accessibili al pubblico, la mappa illustrativa della Strada approvata dal Comitato di Gestione;
  - e) Esporre in modo visibile, nei locali della sede accessibili al pubblico, la *"Carta della qualità e dell'Accoglienza"* di cui al successivo art. 28, approvata dal Comitato di Gestione;
  - f) Garantire la piena rispondenza tra le offerte proposte e quanto realmente offerto;
  - g) Garantire la presenza, nei locali della sede accessibili al pubblico, di uno spazio appositamente allestito contenente strumenti informativi e materiale promozionale aziendale e della Strada;
  - h) Garantire la presenza, in prossimità della sede, dell'apposita segnaletica informativa e di avvicinamento approvata dal Comitato di Gestione;
  - i) Garantire la presenza, all'ingresso della sede, di apposita insegna indicante la denominazione del soggetto, i recapiti telefonici ed eventuale sito web; inoltre, la segnaletica deve indicare l'orario ed i giorni di apertura al pubblico, corrispondenti a quelli concordati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con il Comitato di Gestione. Garantire il rispetto di tali giorni ed orari di apertura: eventuali variazioni, per cause diverse, devono tempestivamente essere comunicate al Comitato di Gestione e pubblicate sul web aziendale e della Strada;
  - j) Garantire la presenza, presso la sede, di personale ben disposto all'accoglienza, competente sull'offerta aziendale e qualificato nella *"narrazione della Strada"*;
  - k) Utilizzare stoviglie e utensili monouso in materiale ecocompatibile durante le degustazioni dei propri prodotti e di quelli della Strada (ad eccezione dei vini, per i quali si useranno appositi bicchieri in vetro);
  - l) Rappresentare la Strada e le sue finalità anche al di fuori del proprio contesto aziendale (eventi fieristici a carattere locale, nazionale ed internazionale, iniziative promozionali in genere, ecc.);
  - m) Inserire il link al web della Strada nei propri siti aziendali o istituzionali, identificandolo con il marchio della Strada stessa;
  - n) Partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle iniziative di formazione organizzati dal Comitato di Gestione;
  - o) Comunicare, ove possibile, al Comitato di Gestione il numero dei fruitori dei diversi servizi proposti, al fine di poter disporre di opportune statistiche d'ingresso su base annua;



2. Gli associati, inoltre, possono offrire i seguenti servizi non obbligatori ma che contribuiscono ad una migliore qualificazione dell'offerta;
  - a) Presenza di personale qualificato, a conoscenza di almeno due lingue straniere;
  - b) Presenza di aree di sosta in spazi aperti per gli automezzi dei visitatori;
  - c) Presenza di schede tecniche e altri mezzi informativi sui prodotti della Strada e sul loro contesto economico produttivo territoriale;
  - d) Favorire i principi di sostenibilità ed ecocompatibilità dell'offerta, attraverso azioni qualificanti anche dal punto di vista ambientale (es.: rifiuti e imballaggi, emissioni in atmosfera e scarichi idrici, rumore, odore e impatto visivo, risparmio energetico e consumo di materie prime, ecc.);
  - e) Favorire l'accesso ai disabili presso i propri locali;
  - f) Garantire la possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di credito;
  - g) Organizzazione di attività formativa e momenti di animazione dedicati ai temi della Strada, anche in collaborazione con altri associati;
  - h) Collaborazione con tour operator o strutture di intermediazione turistica nell'organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende, siti di interesse ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della Strada
  - i) Collaborazione con il Comitato di Gestione nell'organizzazione di eventi e iniziative promozionali;
  - j) Collaborazione con il Comitato di Gestione, ove possibile, nell'indagine costante di "*customer satisfaction*", atta a valutare il gradimento dei servizi da parte degli ospiti, conoscerne gli orientamenti e le preferenze in fatto turistico e le loro conoscenze sulla Strada.
  - k) impegno a realizzare, ove necessario, opere di restyling all'interno delle strutture.
3. I soggetti che, all'atto dell'adesione, non siano in possesso degli standard minimi specificati nel presente articolo ed in quelli successivi, si impegnano ad adeguarsi nel termine di 180 giorni dalla data di conferma dell'adesione da parte del Comitato di Gestione, pena la decadenza della qualifica di socio.

## **Articolo 15**

### **Standard di qualità e ruolo dei Comuni**

1. Le Amministrazioni comunali che intendono aderire alla Strada, in forma singola o associata, devono assumere una delibera di indirizzo che li impegni ad adottare le misure più consone per assicurare:
  - una progressiva riqualificazione ambientale finalizzata alla difesa del paesaggio rurale, dei centri storici e delle aree naturalistiche compresi nel percorso della Strada, secondo i principi di sostenibilità ed ecocompatibilità;
  - Disponibilità a partecipare all'attivazione delle procedure per il riconoscimento della Certificazione di Qualità ambientale dei territori di riferimento;
  - L'attivazione di iniziative di miglioramento dell'accoglienza (es.: cura dell'arredo urbano, pulizia, dotazioni floreali, accessibilità delle strade e dei parcheggi, servizi igienici pubblici, ecc.);
  - L'attivazione di iniziative di valorizzazione del locale patrimonio storico-monumentale, naturalistico-ambientale ed economico-produttivo, anche attraverso l'integrazione con proprie iniziative di animazione quali manifestazioni fieristiche, sagre, mercatini, percorsi ciclabili, noleggio biciclette, ecc.;
  - L'adesione alle iniziative ed agli eventi previsti per la promozione e l'animazione della Strada, supportandone l'organizzazione;

- L'indicazione, su ogni tipologia di materiale informativo o promozionale realizzato, compreso quello per manifestazioni culturali o turistiche, dell'appartenenza alla Strada e del marchio della medesima.
2. I Comuni, inoltre, su proposta del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 36, adottano i provvedimenti di propria competenza relativi alla localizzazione della segnaletica informativa della Strada.

### **Art. 16**

#### **Standard di qualità delle aziende risicole, agricole e agroalimentari o loro Consorzi**

1. Ferme restando le indicazioni contenute nel precedente art. 14, al fine del loro inserimento nella Strada, le aziende risicole, agricole e agroalimentari (singole, associate, cooperative, ecc.) nonché le aziende di lavorazione e commercializzazione del prodotto o comparto a cui la Strada stessa si riferisce, devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:
  - presenza di uno spaccio aziendale per la vendita diretta al pubblico;
  - presenza, all'interno dell'azienda, di un punto di accoglienza;
  - esposizione di prodotti della Strada, oltre a quelli aziendali, in uno spazio appositamente allestito, integrabile con quello previsto all'art. 14, par. 1, lettera g);
  - esposizione ben visibile, nei locali adibiti allo spaccio aziendale, dei prezzi dei prodotti in vendita;
  - nel caso in cui si effettuino degustazioni a pagamento, esposizione ben visibile dei relativi prezzi.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
  - organizzazione di visite guidate attinenti l'azienda ed i processi di lavorazione;
  - degustazione anche di altri prodotti tipici della zona di interesse della Strada;
  - disponibilità di altri servizi logistici adeguati all'accoglienza visitatori.
3. Le aziende risicole, inoltre, possono proporre la "Carta dei risi" di propria produzione e posti in vendita presso lo spaccio aziendale; tale "Carta" potrà contenere indicazioni sia di carattere generale (relative, per es., alle modalità di produzione e lavorazione del riso venduto) che specifico per ciascuna varietà (per es. caratteristiche organolettiche, conservazione, modalità e tempi di cottura, curiosità, ecc.).

### **Art. 17**

#### **Standard di qualità delle Enotecche Regionali, Botteghe del Vino, Cantine Comunali.**

1. Fermi restando le indicazioni contenute nel precedente art. 14 ed i requisiti previsti in un eventuale Disciplinare di *Strada del Vino* cui questi soggetti possono appartenere, al fine del loro inserimento nella Strada, le Enotecche Regionali, le Botteghe Regionali e le Cantine Comunali devono possedere i seguenti requisiti:
  - allestimento di uno spazio per la presentazione-degustazione, unitamente ai propri prodotti, anche di quelli della Strada.
  - esposizione, con particolare cura ed in luogo adeguato, di prodotti delle aziende facenti parte della Strada, con indicazione, in modo ben visibile, dei prezzi di vendita degli stessi;
2. Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- organizzazione di corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini e di altri prodotti della Strada, in collaborazione con le aziende interessate;
- organizzazione di visite guidate presso cantine e vigneti, in collaborazione con le aziende interessate.

## **Art. 18**

### **Standard di qualità delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche**

1. Ferme restando le indicazioni contenute nei precedenti artt. 14 e 16, al fine dell'inserimento nella Strada le aziende agrituristiche riconosciute o autorizzate -da norme e leggi vigenti- all'esercizio dell'attività agriturbistica e le fattorie didattiche iscritte al relativo elenco della Regione Piemonte, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:
  - a) aziende agrituristiche:
    - coltivare, produrre, trasformare, in tutto o in parte, anche in conto terzi, prodotti cui si riferisce la Strada (o inerenti il comparto);
    - qualora l'azienda svolga attività di ristorazione: oltre ai prodotti aziendali, proporre prodotti cui la Strada si riferisce ed i piatti tipico-tradizionali che ne derivano; tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
  - b) fattorie didattiche:
    - inserire nel Piano dell'offerta didattica anche attività riferite alla Strada ed alle sue finalità;
    - promuovere una corretta educazione alimentare basata sul consumo di prodotti genuini, di stagione e di qualità, possibilmente a km0 o di prossimità;
    - qualora vengano forniti spuntini: prevedere l'utilizzo di alimenti e bevande di produzione prevalentemente aziendale e/o tipici della Strada; tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
    - per le fattorie didattiche non iscritte nell'elenco regionale: impegno a sottoscrivere la "Carta degli impegni e della qualità" della Regione Piemonte nel termine previsto al precedente art. 14, par. 3.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
  - disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sulla Strada ed i suoi prodotti o, eventualmente, impegnarsi a far partecipare lo stesso personale ai corsi formativi allo scopo organizzati;
  - garantire pari opportunità a tutti i fruitori, proponendo, su richiesta, anche menu o piatti adatti a persone con diverse abitudini o vincoli alimentari: vegetariani, vegani, *kasher*, celiaci, diabetici, ecc., preparati, ove possibile, con prodotti di propria produzione ovvero di produzione della Strada;
  - organizzazione di visite guidate attinenti l'azienda ed i processi di lavorazione;
  - disponibilità di altri servizi logistici adeguati all'accoglienza dei visitatori;
  - le aziende agrituristiche produttrici di riso, con spaccio e attività di ristorazione, possono proporre una o più "Carta dei risi", così come specificato al precedente art. 16 (risi di produzione aziendale) ed al successivo art. 19 (risi proposti nei menù).

**Art. 19**  
**Standard di qualità degli esercizi di ristorazione**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'inserimento nella Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:
  - Menù che propongono riso ed altri prodotti della Strada, nonché i piatti –in particolare i risotti- e le specialità che ne derivano; tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
  - “*Carta dei risi e dei risotti*” proposti, contenente brevi indicazioni specifiche per ciascuna preparazione (es. azienda produttrice, caratteristiche principali di ciascuna varietà, ingredienti utilizzati per la preparazione del piatto, tempi di cottura, ecc.).
2. Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
  - il menù e la “*Carta dei risi e dei risotti*” tradotti in almeno una lingua straniera;
  - garantire pari opportunità a tutti i fruitori, proponendo, su richiesta, anche menu o piatti adatti a persone con diverse abitudini o vincoli alimentari: vegetariani, vegani, *kasher*, celiaci, diabetici, ecc., preparati, ove possibile, con prodotti di propria produzione ovvero di produzione della Strada.

**Art. 20**  
**Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive**  
**(strutture alberghiere ed extra-alberghiere)**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'inserimento nella Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:
  - utilizzo di prodotti della Strada nella somministrazione di pasti (colazione, pranzo, cena, aperitivi, servizio bar, ecc.); tali prodotti devono essere preferibilmente acquistati, ove possibile, presso le Aziende associate;
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
  - Nel caso in cui sia presente l'attività di ristorazione, garantire pari opportunità a tutti i fruitori, proponendo, su richiesta, anche menu o piatti adatti a persone con diverse abitudini o vincoli alimentari: vegetariani, vegani, *kasher*, celiaci, diabetici, ecc., preparati, ove possibile, con prodotti di produzione della Strada.

**Art. 21**  
**Standard di qualità di Pinacoteche, Musei, Musei etnografici, Ecomusei,**  
**Castelli ed altri beni culturali**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, nonché le finalità statutarie e l'identità delle risorse culturali e patrimoniali di ciascuna istituzione, al fine dell'inserimento nella Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:
  - favorire l'organizzazione di iniziative di studio, animazione e valorizzazione delle rispettive risorse culturali e patrimoniali connesse alle tematiche della Strada

(mostre, percorsi, eventi, restauri e conservazione), ivi compresa l'accoglienza di stagisti e la promozione di tesi universitarie dedicate;

- favorire lo sviluppo ed il consolidamento della "rete" e la condivisione di iniziative di "buone prassi" attraverso la collaborazione con il Comitato di Gestione e con gli altri soggetti aderenti, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'accoglienza e della promozione del territorio e con riferimento agli Standard di qualità approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. 24-3914/2012, 2012 e quelli tecnico-scientifici e di funzionamento (per gli ambiti di competenza art. 150 c. 6 D.L. 112/98, e D.M. 10 maggio 2001), garantendo la fattiva presenza delle realtà museali all'interno del sistema.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
- promozione di rapporti di collaborazione con analoghi soggetti e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;
  - Partecipazione a progetti provinciali, regionali, nazionali e comunitari di messa in rete, di cooperazione e di integrazione sistemica con altri soggetti e beni culturali affini, a livello nazionale ed internazionale.
  - Promozione di azioni di marketing culturale-alimentare con gli aderenti alla Strada.

#### **Art. 22**

#### **Standard di qualità di aziende artigiane e altre aziende specializzate in produzioni tipico-tradizionali e di qualità o loro Consorzi**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada le aziende che, pur non producendo prodotti direttamente riconducibili alla Strada stessa, in tutto o in parte producono, trasformano, commercializzano prodotti artigianali e/o altri prodotti agroalimentari tipici e di qualità, devono possedere i seguenti requisiti:
- Presenza di uno spaccio aziendale per la vendita diretta al pubblico;
  - presenza di materiale informativo relativo alle produzioni artigianali e/o tipico-tradizionali coltivate e/o trasformate in azienda.
2. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:
- \* utilizzo di prodotti o materie prime riferite a sistemi di qualità e comunque identificabili col territorio della Strada;
  - \* Organizzazione di visite guidate, anche in lingua straniera, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione.

#### **Art. 23**

#### **Standard di qualità di istituzioni e associazioni artistiche, culturali, ricreative e sportive**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della produzione o comparto della Strada nei suoi aspetti economici, sociali, sportivi, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali, ambientali, tecnici e scientifici.

2. Le istituzioni ed associazioni culturali possono organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada, anche in collaborazione con il Comitato di Gestione e gli altri associati.

#### **Art. 24**

#### **Standard di qualità di Comitati locali (manifestazioni, carnevaleschi) e Pro Loco, nonché delle iniziative legate alla cultura popolare ed alla tradizione**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada questi soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
  - finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della produzione o comparto della Strada nei suoi aspetti economici, sociali, naturalistici, paesaggistici, storici, culturali, ambientali, gastronomici e di folclore.
2. I Comitati e le Pro Loco organizzano e svolgono attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada, anche in collaborazione con il Comitato di Gestione e gli altri associati.
3. In particolare, per quanto riguarda le iniziative legate alla cultura locale (materiale e immateriale), alle risorse, alle tradizioni, ai saperi, ai sapori ed alla religiosità (sagre, feste paesane, feste patronali, processioni, corse dei buoi, ecc.), espressioni dell'identità popolare, sono stabiliti i seguenti standard di qualità:
  - devono essere accessibili e raggiungibili da tutti, indicate con apposita segnaletica direzionale e interna e supportate da tutti i servizi e attrezzature adatti alle diverse esigenze dei fruitori (anziani, bambini, disabili, ecc.) e che ne consentano un buon livello di fruizione; inoltre, devono essere supportati da un efficiente servizio di informazione e assistenza;
  - la proposta enogastronomica deve essere esclusivamente coerente con i prodotti della Strada e/o con la tematica dell'iniziativa, comunque coerente con le finalità della Strada; le materie prime utilizzate, ove possibile, devono derivare da produzioni della Strada e devono essere preferibilmente acquistate presso le Aziende associate;
  - I prezzi per la fruizione delle iniziative e offerte enogastronomiche devono essere collocati in luogo ben visibile agli interessati;
  - durante il loro svolgimento devono essere sempre garantiti l'assistenza medica, i servizi di emergenza, di polizia e di sicurezza; le attrezzature e gli impianti devono essere certificati a norma di legge; deve essere garantita adeguata copertura assicurativa di R.C. verso terzi;
  - devono essere "sostenibili" sotto tutti i punti di vista: si deve tener conto della "capacità di carico" della destinazione, dei relativi spazi fisici, strutture e servizi di qualunque genere; deve essere usato, per quanto possibile, materiale riciclabile o biodegradabile; devono essere garantiti servizi mirati di pulizia e igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti;
4. Poiché ciascuna iniziativa riveste la funzione essenziale di media della destinazione e delle relative potenzialità, deve coinvolgere, per quanto possibile, il sistema di offerta locale nella sua totalità:
  - i residenti e le loro attività (commercio, servizi, artigianato, produzioni tipiche, ecc.);
  - il sistema turismo (ricettività, ristorazione, operatori turistici, IAT, Pro loco, ecc.);
  - il patrimonio culturale (musei, monumenti, chiese, ecc.).
5. Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori, quali:

- a. Comunicare al pubblico i prezzi relativi ad offerte enogastronomiche e per la fruizione delle iniziative, anche attraverso iniziative editoriali e promozionali (pagine web, dépliantistica, brochure, comunicati stampa, pagine promozionali, pacchetti di incoming che comprendano anche altri servizi quali ricettività, ristorazione, parking, visite culturali, ecc.);
- b. Creazione di un sito web dedicato linkabile con quello della Strada.

#### **Art. 25**

##### **Standard di qualità per agenzie di intermediazione turistica**

1. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, al fine dell'adesione alla Strada questi soggetti si impegnano a favorire, in modo continuativo ed in accordo con il Comitato di Gestione, iniziative di incoming, accoglienza turistica e promozione dell'offerta turistico-agroalimentare della Strada.
2. In particolare, sarà fondamentale:
  - promuovere il prodotto Strada, nelle sue diverse potenzialità, attraverso i diversi canali di interazione con i turisti (es: partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, partecipazione a meeting aventi ad oggetto la promozione turistica, implementazione dell'offerta riguardante territorio e strutture della Strada all'interno dei propri pacchetti turistici, ecc.);
  - evidenziare il prodotto Strada, utilizzando il canale turistico, anche attraverso la creazione di eventi e iniziative enogastronomiche;
  - interagire con strutture e realtà aderenti al progetto per realizzare nuovi punti di interesse turistico;
  - orientare i diversi target turistici verso le peculiarità del territorio e le nicchie d'interesse rappresentate dalla Strada, mediante pacchetti giornalieri da proporre alle agenzie di viaggio nei grandi bacini d'utenza.

#### **Art. 26**

##### **Standard di qualità per altri soggetti**

**(Istituzioni e associazioni che operano in campo ambientale, irriguo, paesaggistico, di tutela, ricerca, formazione e promozione)**

1. Rientrano in questa tipologia Associazioni e Consorzi Irrigui, Centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, agenzie formative e altri soggetti affini, riconducibili alle finalità della Strada.
2. Ferme restando le indicazioni contenute al precedente art. 14, per questi soggetti, ai fini dell'adesione alla Strada, valgono i seguenti requisiti fondamentali:
  - avere competenza o essere operanti, in tutto o in parte, nella produzione o comparto produttivo di riferimento della Strada, a monte e a valle di questi e, quindi, anche negli ambiti di servizi, infrastrutture, innovazione, ricerca, tutela, promozione, istruzione, formazione professionale, ecc.
3. Tali soggetti potranno, inoltre, collaborare con il Comitato di Gestione nell'organizzazione e realizzazione di attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada, ovvero svolgerle direttamente.

#### **Art. 27**

##### **Controllo e mantenimento degli standard di qualità**

1. L'attività di controllo e mantenimento degli standard di qualità da parte degli associati è realizzata dal Comitato di Gestione che potrà avvalersi, a tal fine, di un Comitato Tecnico costituito da almeno tre esperti in materia, individuati tra soggetti non aderenti alla Strada, oppure a organismi terzi di controllo accreditati secondo le norme vigenti.
2. La composizione, costituzione e durata del Comitato Tecnico sono demandate ad apposito Regolamento o allo Statuto della Strada.

#### **Art. 28**

#### **Carta della qualità e dell'accoglienza**

1. Nell'ottica di miglioramento costante della qualità e dell'accoglienza, gli associati alla Strada adottano la "*Carta della qualità e dell'accoglienza della Strada del Riso Vercellese di Qualità*".
2. La *Carta* è adottata entro 180 giorni dalla data di costituzione del soggetto gestore della Strada.
3. La *Carta* è redatta dal Comitato di Gestione sulla base delle indicazioni contenute al precedente art. 14, riassume le caratteristiche di qualità che identificano la Strada ed è rivolta:
  - ai fruitori, quale efficace e diretto mezzo di informazione sull'offerta;
  - agli associati, che la sottoscrivono e che, in questo modo, si impegnano a rispettare gli standard generali di qualità indicati al precedente art. 14 e quelli relativi a ciascun soggetto, indicati agli specifici articoli del Titolo IV del presente Disciplinare.
4. In particolare, gli associati sottoscrittori si impegnano a:
  - operare affinché il loro apporto contribuisca, nel modo migliore, alla difesa ed alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, linguistico, paesaggistico ed ambientale della Strada;
  - applicare, ove possibile, i principi della filiera corta, instaurando tra loro un rapporto di cooperazione, promuovendo l'utilizzo di prodotti locali (agroalimentari, artigianali e industriali);
  - instaurare un rapporto di comune scambio di informazioni (*rete*) e comunicazione tra associati e comunità locale, dando vita ad una sorta di auto-promozione reciproca, superando i concetti di "*concorrenza*" e "*individualismo*", effimeri e dannosi per lo sviluppo del territorio;
  - favorire e partecipare a comuni momenti di incontro, sia professionali che conviviali, coordinati dal Comitato di Gestione;
  - adottare un'etica commerciale che tuteli e rispetti i fruitori della Strada, praticando un'equa politica dei prezzi;
  - adottare un'etica dell'accoglienza di ogni tipo di pubblico (con particolare attenzione a scolaresche, giovani, anziani e visitatori diversamente abili), favorendo l'accesso ai luoghi di interesse ed alle diverse strutture ricettive;
  - adottare un'etica professionale rispettosa dell'ambiente e delle risorse naturali.
5. Il Comitato di Gestione si riserva di effettuare periodici controlli sul rispetto dei principi della *Carta* e degli standard di qualità previsti al precedente art. 14 e seguenti.
6. La *Carta*, infine:
  - dovrà essere esposta in luogo ben visibile nei locali accessibili al pubblico;
  - sarà pubblicata sul sito web della Strada;
  - potrà essere stampata e diffusa al pubblico.

#### **Art. 29**

#### **Centri di informazione, accoglienza e promozione**



1. Nell'ottica dell'offerta complessiva della Strada e dello spirito di rete che la contraddistingue, ciascuna azienda associata si prefigura quale punto di informazione, accoglienza e promozione della propria realtà e della Strada in generale. E' opportuno, comunque, dare anche istituzionalità al servizio, individuando appositi Centri che costituiscano punto di riferimento territoriale per i fruitori.
2. Uno o più Centri di informazione, accoglienza e promozione della Strada sono istituiti dal Comitato di Gestione che, a tal fine, può avvalersi di:
  - \* Agenzie e soggetti locali, singoli o associati, che svolgono attività di promozione turistica e culturale;
  - \* Comuni;
  - \* Enti di gestione di aree protette, riserve e boschi.
3. Il Comitato di Gestione individua, attraverso idonea mappatura dell'area della Strada, i luoghi strategici ove istituire i Centri ed i relativi soggetti di riferimento.
4. I Centri svolgono le seguenti attività:
  - Forniscono informazioni specifiche sulle caratteristiche della Strada e le diverse possibilità di fruizione, guidando i fruitori sul territorio e personalizzando percorsi adeguati alle diverse esigenze;
  - Divulcano prodotti editoriali e altro materiale turistico e promozionale;
  - Organizzano, in collaborazione con gli altri associati, attività di animazione e fruizione della Strada;
5. I Centri devono possedere, ove possibile, gli standard ed i requisiti di qualità previsti al precedente art. 14; possono allestire spazi espositivi dei prodotti della Strada e, in accordo con gli altri associati ed il Comitato di Gestione, commercializzare tali prodotti.
6. Il personale operante presso i Centri dovrà obbligatoriamente essere:
  - Qualificato ed esperto nelle relazioni con il pubblico;
  - disponibile all'accoglienza ed in grado di "narrare la Strada";
  - a conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera;
7. I giorni e gli orari di apertura dei Centri saranno approvati dal Comitato di Gestione ovvero concordati con i soggetti di cui al precedente par. 1.

## TITOLO V Ruolo dei soggetti pubblici

### **Art. 30 Il Distretto del Riso del Piemonte**

1. Il Distretto del Riso del Piemonte è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte con DGR n. 35-6184 del 18.6.2007 e comprende il territorio risicolo delle Province di Alessandria, Biella, Novara e Vercelli. Fa principalmente riferimento alla seguente normativa:
  - \* L.R. n. 26 del 13.10.2003 "Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità"
  - \* L.R. n. 29 del 9.10.2008 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità" (modifica L.R. n. 37/1980 relativa a enoteche regionali, botteghe del vino o cantine comunali, musei etnografici-enologici, strade del vino). L'applicazione della L.R. 29/2008 è demandata ad apposite Istruzioni attuative (DGR 63-13005 del 30.12.2009), secondo le quali "*Il processo di costituzione di*

*nuove Strade... può essere sostenuto e promosso dal Distretto o anche da enti diversi, pubblici o privati, che in tal caso ne presentano la proposta al Distretto affinché possa essere inclusa nel relativo Piano triennale.*” Considerato che tale procedura è stata, attualmente, sospesa dalla Regione, la competenza in merito al procedimento relativo alla costituzione ed al riconoscimento delle Strade del vino, delle Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle Agroteche regionali è demandata alla Direzione Agricoltura della stessa Regione (DGR 55-891 del 25.10.2010) che, a tal fine, ha approvato il *Disciplinare* di cui al precedente Titolo I, art. 1.

2. Nelle more della riattivazione delle specifiche procedure di legge, quindi, il riferimento del Comitato Promotore per la presentazione della richiesta di riconoscimento della Strada resta unicamente la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

### **Art. 31**

#### **Ruolo della Regione Piemonte**

1. La Regione effettua il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel *Disciplinare* di cui al precedente art. 1 e, in generale, sulla coerenza degli atti e comportamenti con lo spirito delle leggi e norme di riferimento; in caso di verificate gravi inadempienze da parte del Comitato di Gestione o di altri soggetti aderenti alla Strada, può disporre la revoca del riconoscimento della Strada stessa. Il Comitato di Gestione della Strada può, entro trenta giorni, presentare motivato ricorso al fine di ottenere la revisione del provvedimento di revoca.
2. La Regione, inoltre:
  - Approva l'atto formale di riconoscimento della Strada;
  - consulta il Comitato di Gestione in merito allo sviluppo della Strada, al fine di realizzare programmi comuni per la promozione;
  - dispone di una banca-dati delle “Strade” piemontesi e degli aderenti alle stesse;
  - opera per favorire l'individuazione di fonti di finanziamento riconducibili alle diverse attività della Strada.

### **Art. 32**

#### **Ruolo degli Enti locali subregionali, singoli e associati ed enti pubblici territoriali e/o economici**

1. Rientrano in questa tipologia la Provincia di Vercelli (di cui al successivo art. 33), la Camera di Commercio di Vercelli, i Comuni identificati al precedente art. 2, par. 3 (ed il cui ruolo è definito all'art. 15), il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, l'Agenzia Turistica Locale Valsesia-Vercelli, gli Enti Parco e di gestione di Riserve e Aree Protette, l'Ente Nazionale Risi, ecc.
2. Nel processo di sviluppo derivante dalla gestione della Strada, l'intervento di tali soggetti, ciascuno per la parte di propria competenza, è di:
  - \* supporto e coordinamento nello Studio per la costituzione della Strada e nella sua istituzione formale;
  - \* supporto nella disponibilità di strutture per attività specifiche (per esempio: sede, attività didattica e di formazione, ecc.), attrezzature, Studi e documentazione scientifica;
  - \* supporto e compartecipazione nella promozione, valorizzazione e tutela della Strada e delle sue risorse;

- \* supporto nel favorire la realizzazione di progetti di cooperazione, integrazione, formazione, attività didattica e di educazione ambientale;
- \* supporto nella ricerca dei fondi necessari alla gestione e sviluppo della Strada.

### **Art. 33**

#### **Ruolo della Provincia di Vercelli**

1. La Provincia di Vercelli, Ente promotore della Strada, ne coordina e supporta le fasi iniziali di costituzione formale, attraverso la disponibilità di risorse finanziarie, umane, tecniche e strumentali e la costituzione ed il coordinamento del Comitato Promotore.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 32, la Provincia di Vercelli:
  - \* coordina e gestisce l'attività iniziale di segreteria della Strada e dell'intero progetto, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese;
  - \* mette a disposizione della Strada il marchio di cui ai precedenti artt. 7-8-9;
  - \* coordina e gestisce la creazione, del sito web "www.stradadelrisovercellese.it" per quanto attiene la parte istituzionale, così come descritto al precedente art. 11;
  - \* coordina e gestisce il forum "*Strada del riso vercellese*", creato su *Facebook* per favorire la costruzione della rete e la condivisione del progetto da parte dei soggetti interessati;
  - \* supporta e partecipa alla promozione, valorizzazione e tutela della Strada e delle sue risorse, sia a livello nazionale che internazionale;
  - \* supporta la Strada nella ricerca dei fondi necessari alla sua gestione e al suo sviluppo, anche attraverso la partecipazione a bandi comunitari;
  - \* adotta, ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare di cui al precedente art. 1 e su proposta del Comitato di Gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa della Strada.
3. Qualora, in applicazione della normativa vigente in materia di riordino delle Province, l'Ente non fosse più disponibile a supportare il progetto nelle forme indicate al precedente par. 2, il Comitato di Gestione potrà individuare uno o più idonei soggetti locali, disponibili a sostituire la Provincia.

### **Art. 34**

#### **Ruolo dell'Università del Piemonte Orientale, degli Istituti Alberghieri e Agrari e degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado**

1. La scuola riveste un ruolo indiscutibilmente fondamentale poiché lega il concetto di "*qualifica professionale*" alla qualità dei servizi: due aspetti che, nel caso della Strada, devono essere affrontati congiuntamente. La qualità di un'area comprende anche la qualità dell'accoglienza, che si può ottenere solo attraverso una formazione specifica, scolastica e/o professionale (percorsi di studio ad indirizzo linguistico, turistico, turistico-alberghiero, agricolo- ambientale- naturalistico, storico- culturale, artistico-architettonico, etnologico, antropologico, ecc.) e, naturalmente, la pratica e l'esperienza.  
L'intervento della scuola per lo sviluppo del progetto può concretizzarsi nel favorire la conoscenza e lo studio della Strada, del suo territorio, del paesaggio, dell'enogastronomia, della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni, anche apportando gli opportuni aggiornamenti nei rispettivi Piani di Studio e di Offerta Formativa. L'intento è quello di accrescere nei giovani la sensibilità ed il senso di

appartenenza nei confronti della realtà territoriale in cui vivono, oltre che il confronto e la condivisione della filosofia e delle esperienze della Strada, anche nella prospettiva di realizzazione di studi e nuove idee progettuali finalizzate allo sviluppo economico e sociale, che abbiano come base il punto di vista della popolazione più giovane.

2. La scuola, inoltre, può svolgere anche attività rivolte alla:
  - \* promozione di rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni a livello nazionale ed internazionale;
  - \* partecipazione a progetti provinciali, regionali, nazionali e comunitari di messa in rete, di cooperazione e di integrazione sistemica con altri soggetti affini, a livello nazionale ed internazionale.

### **Art. 35**

#### **Ruolo delle Associazioni di categoria**

1. Rientrano tra questi soggetti le associazioni che rappresentano, assistono e tutelano le aziende a livello locale, nei diversi settori economici di riferimento (agricoltura, artigianato, commercio, industria, terziario, ecc.). Oltre al ruolo di rappresentanza, queste forniscono consulenza e servizi agli associati, sia a carattere economico, finanziario e burocratico, che relativi all'organizzazione di seminari, iniziative fieristiche e promozionali, corsi di formazione, studi di settore, ricerche e statistiche. Costituiscono, inoltre, interlocutori privilegiati per l'acquisizione di informazioni relative alla specificità di ciascun comparto.
2. Il ruolo delle Associazioni di Categoria, pertanto, si concretizza nel supporto alla competitività aziendale e della Strada in generale, attraverso i servizi e le azioni che già offrono e la disponibilità a collaborare e ad essere propositivi per lo sviluppo del progetto.

## **TITOLO VI**

### **Il Comitato di Gestione**

### **Art. 36**

#### **Comitato di Gestione**

1. Entro 90 giorni dalla data del riconoscimento della Strada, il Comitato Promotore, che ha provveduto a presentare l'istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, si trasforma nel Comitato di Gestione, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è il soggetto responsabile della Strada, così come indicato al precedente art. 12, par. 1, lett. a).
3. Per Comitato si intende un Organismo di carattere associativo, senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati nel presente Disciplinare; è costituito con atto pubblico in forma di Associazione ed è retto da uno Statuto.
3. Il Comitato ha competenze nei seguenti ambiti:
  - \* Rappresentanza e tutela;
  - \* Tecnico-amministrativo;
  - \* Marketing e promozione;
  - \* Vigilanza e controllo.
4. Gli obblighi del Comitato sono quelli previsti all'art. 20 del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1.

5. Per lo svolgimento della propria attività e per il suo funzionamento, il Comitato adotta un Regolamento redatto sulla base del presente Disciplinare e di quello regionale e sottoscritto dagli associati alla Strada.

## TITOLO VIII Adesione alla Strada

### **Art. 37 Numero minimo di adesioni e modalità**

1. Ad ogni strada deve aderire, come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 12/07/2000, un numero minimo di soggetti, ovvero:
  - \* due o più aziende agricole;
  - \* una o più aziende agroalimentari;
  - \* una o più strutture tra aziende agrituristiche, esercizi autorizzati alla somministrazione pasti e alimenti della Strada, imprese turistico-ricettive, musei ed ecomusei.
2. Possono aderire alla Strada i soggetti elencati al precedente art. 13, aventi le caratteristiche ed i requisiti per ciascuno previsti al Titolo IV del presente disciplinare.
3. La domanda di ammissione alla Strada è presentata al Comitato di Gestione che predisponde, a tal fine, apposita scheda di adesione, così come previsto ai relativi Statuto e Regolamento.

### **Art. 38 Ammissione alla Strada**

1. In merito all'ammissione, il Comitato di Gestione decide entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte del soggetto interessato . A tal fine, può disporre sopralluoghi e verifiche presso la sede aziendale.
2. Sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare (art. 14 e seguenti, specifici per ciascun soggetto), che lo sottoscrivono.
3. La qualifica di associato si perfeziona con il pagamento della "Quota di iscrizione", che dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aziende aderenti, all'utilizzo del marchio ed alla partecipazione alle iniziative della Strada.
4. La quota di iscrizione è stabilita dal Comitato di Gestione. E' pagata all'atto dell'ammissione alla Strada ed è valida per il primo anno di adesione. Per gli anni successivi, gli associati si impegnano a pagare la quota associativa.
5. I soggetti che intendono aderire alla Strada ma non sono ancora in possesso di tutti i requisiti previsti, si impegnano a provvedere in merito nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione, così come previsto al precedente art. 14, par. 3 . Decorso inutilmente tale termine, la domanda di ammissione si riterrà respinta. Il soggetto interessato potrà presentare nuova domanda in presenza dei requisiti richiesti.
6. La qualifica di associato si perde per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione e per il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti all'atto dell'adesione.

7. Le modalità specifiche relative all'adesione alla Strada (ammissione, quota di ammissione, quota associativa, decadenza, ecc.) sono stabilite dal relativo Statuto e dal Regolamento.

**TITOLO IX**  
Disposizioni transitorie e finali

**Art. 39**

**Riferimenti a specifici articoli del presente Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare è redatto sulla base del Disciplinare regionale di cui al precedente art. 1. La domanda di riconoscimento della Strada sarà presentata, a cura del Comitato Promotore, alla Regione Piemonte in vece del Distretto del Riso del Piemonte, per le motivazioni specificate al precedente art. 30. Nel momento in cui l'Ente regionale riattiverà specifiche direttive per il funzionamento del Distretto del Riso del Piemonte, il Comitato di Gestione della Strada, se necessario, provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti per uniformarsi al disposto regionale.
2. In applicazione della normativa vigente in materia di riordino delle Province, qualora l'Ente stesso non sia più legittimato a supportare la Strada, il Comitato di Gestione potrà individuare uno o più idonei soggetti locali disponibili a sostituire la Provincia, così come specificato al precedente art. 33, par. 3.

**Art. 40**

**Rimando**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alla normativa vigente in materia – comunitaria, nazionale e regionale - allo Statuto della Strada ed ai relativi Regolamenti.